



COMUNE CANICATTINI BAGNI

(Provincia di Siracusa)

REGOLAMENTO

COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE SU IMMOBILI PRIVATI DI IMPIANTI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI DI POTENZA DI 3 Kwp PER UNITA' IMMOBILIARE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 05/04/2013

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del 05/04/2013 con atto n. 20;
 - è stato pubblicato all'albo pretorio comunale on-line per quindici giorni consecutivi dal 18/04/2013 al 03/05/2013, n.649;
- con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio e in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;
- è entrato in vigore il giorno 05/04/2013;

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE – TECNICO

F.to Geom. Capo Giuseppe Carpinteri

.....

Visto: Il V. Segretario

F.to Dott.ssa Adriana Greco

.....

REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE SU IMMOBILI PRIVATI
DI IMPIANTI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI DI POTENZA
DI 3 Kwp PER UNITA' IMMOBILIARE

Premesso:

- che il Comune di Canicattini Bagni intende disciplinare i progetti finalizzati alla realizzazione d'impianti di potenza di 3 kWp per unità immobiliare ricadenti nella zona territoriale omogenea "A" – centro Storico del territorio dello stesso Ente;
- che una parte del territorio comunale è soggetto a vincolo paesaggistico ai sensi del Decreto 28/12/99 dell'Assessorato Reg.le Territorio e Ambiente, pubblicato sulla GURS del 28/01/00, n.04;
- che il vigente Piano Regolatore Generale, il Regolamento edilizio comunale e il Piano Particolareggiato del Centro storico, non disciplina la sistemazione d'impianti solari termici e fotovoltaici;
- che la diffusione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e la riduzione di emissione di CO2 nell'atmosfera e il miglioramento dell'ambiente sono obiettivi che il Comune, come soggetto istituzionale, persegue;
- che diventa necessario dare indicazioni certe ai cittadini che desiderano realizzare un impianto fotovoltaico da 3 kWp presso la loro abitazione;
- che la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Siracusa ha la competenza di salvaguardare i siti e le aree soggette a vincolo di particolare pregio pertanto è stata richiesta con nota dello 07/06/2012, prot. gen. n.8705, la sottoscrizione di un protocollo d'intesa riguardante l'oggetto del presente regolamento;
- che alla data odierna non è pervenuta nessuna comunicazione da parte della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Siracusa;
- che la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Siracusa, U.O.b.VI per i Beni Architettonici e Urbanistici, non emette pareri per la realizzazione d'impianti fotovoltaici, rinviando alle disposizioni di cui al Piano Particolareggiato del Centro Storico di quest'Ente (rif. nota dello 07/12/2011, prot. n.20136/VI e nota dello 09/11/2011, prot. n.18422/VI seguita dalla nota del 07/12/2011, prot. n.20136/VI);
- che la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Siracusa, U.O.b.VII per i Beni Paesaggistici, emette pareri a condizione per la realizzazione d'impianti fotovoltaici che sono condivisi dall'U.T. (per tutti rif. nota del 08/08/2012 n.12472, e nota del 09/08/2011, prot. n. 13283);
- Visti gli artt. 20 e 55 della legge regionale n. 71/1978;
- Visto l'art. 13, comma d, della legge regionale n. 9/1986;
- Visto l'art. 16 della legge regionale n. 10/1991;

- Vista la Circolare prot. gen. n. 60522 del 20/09/2010, dell'Assessorato Reg.le dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana, avente a oggetto: Impianti fotovoltaici da 3 Kwp su immobili privati:

Considerato:

- che il D.M. 19/02/2007, che regola il nuovo conto energia, incentiva la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29.12.2003, n. 387;
- che il punto **g) del c. 158 art. 2 della L. 244/2007 (Legge Finanziaria)** prevede che per gli impianti di energia fotovoltaica di potenza fino a 20 kWp si applica la disciplina della denuncia d'inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni;
- che la **Circolare prot. n. 28553 del 15 aprile 2008 del SERVIZIO 2 – V.A.S. – V.I.A.** prevede che debbano essere esclusi dalla procedura di verifica ambientale, di cui al DPR 12.04.2009 come sostituito dal D. Lgs 152/2006 e aggiornato dal D. Lgs 16.1.2008 n. 4 e s.m.i., tutti gli impianti fotovoltaici che esercitano scambio sul posto secondo le modalità e la potenza prevista dalla normativa nazionale vigente e tutti gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore ai 20 kW e che rientrano nelle definizioni dell'art. 2, comma 1, lettere b2, b3 del DM 19.02.2007, quando gli stessi non sono definiti impianti industriali;
- che il **Dlgs. 30 maggio 2008, n. 115**, in attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, prevede che gli interventi d'incremento dell'efficienza energetica, che prevedano l'installazione d'*impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi*,
- che sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia d'inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 e successive modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune;
- che il **Decreto Presidenziale 9 marzo 2009**, emanazione della delibera di Giunta regionale n. 1 del 3 febbraio 2009, relativa al Piano energetico ambientale regionale siciliano (P.E.A.R.S.), all'art. 17, prevede che *la realizzazione degli interventi "minori" di incremento della efficienza energetica*

non è soggetta al procedimento regionale di autorizzazione unica e rientra, ai fini urbanistici ed edilizi ex D. Lgs. n. 115/2008, nella categoria della manutenzione ordinaria. Costituiscono impianti minori anche gli impianti fotovoltaici integrati o aderenti ai tetti degli edifici, o con medesima inclinazione e orientamento della falda del tetto e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici;

- che il **Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009**, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia, prevede che nel caso di edifici di nuova costruzione, pubblici e privati, o di ristrutturazione degli stessi conformemente all'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo, è obbligatorio l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;

- Che i superiori Decreti hanno subito modifiche e integrazioni tra cui il D.Lgs n.28/2011 (detto Decreto Romani) e per ultimo il denominato "quinto conto energia";

Tutto ciò premesso e considerato si stabiliscono i seguenti articoli:

Art.1

1. La premessa e le considerazioni sono parte integrante del presente regolamento.

2. Al fine di dare indicazioni certe ai soggetti promotori privati che realizzano i progetti alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, al Comune, alle famiglie e imprese che intendono costruire impianti e tetti fotovoltaici, per beneficiare dell'installazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 3 kWp per unità immobiliare e sui rispettivi edifici, si ritiene necessario stabilire, nel rispetto delle normative vigenti, regole e procedure da seguire con riferimento per le abitazioni ubicate nelle zone soggette a vincolo:

ZONE "A" DEI CENTRI STORICI DEI COMUNI E ZONE CON VINCOLO PAESAGGISTICO.

Art.2

CENTRI STORICI

È consentita solo ed esclusivamente la realizzazione d'impianti fotovoltaici e di solare termico, i cui moduli, installati su coperture, piane o inclinate, non siano visibili dalle principali strade e piazze.

Tali pannelli, quando installati su coperture inclinate, saranno posizionati in parallelo con la falda, a una quota inferiore delle tegole circostanti, dovranno impegnare parzialmente la falda stessa e dovranno essere realizzati dello stesso colore della copertura o con superfici scure non riflettenti, in modo da determinare un impatto visivo assimilabile ai lucernai.

E' possibile utilizzare, alle stesse condizioni di cui sopra, tegole fotovoltaiche.

Nel caso di edifici con copertura piana, i pannelli solari termici e fotovoltaici e i loro componenti, potranno essere installati con inclinazione ritenuta ottimale, a un'altezza massima non superiore all'altezza del parapetto, privilegiando comunque l'installazione nella parte della copertura meno visibile dagli eventuali punti panoramici e non compromettendo l'immagine storicizzata e unitaria dei centri e nuclei storici.

Per quanto riguarda le installazioni d'impianti di tipo fotovoltaico e solare termico su edifici tutelati ai sensi di quanto previsto dal titolo II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i., queste potranno essere realizzate solo ed esclusivamente su terrazzi secondo le modalità sopra esposte e comunque tali da non compromettere l'integrità del manufatto.

I serbatoi di accumulo degli impianti solari termici dovranno essere posizionati in sottostanti locali coperti. Eventuali quadri elettrici e apparecchiature di vario tipo devono essere collocati non a vista. All'interno del centro storico è vietato costruire verande, tettoie, pergole e simili per alloggiare impianti fotovoltaici e solari termici (rif. nota del 04/02/2011, prot. n. 1905, Soprintendenza BB.CC.AA. - SR, parere sulla non ammissibilità per la realizzazione di una tettoia e nota del 25/10/2011, prot. n.17415/VI seguita dalla nota del 07/12/2011, prot. n.20136/VI).

Art.3

ZONE CON VINCOLO PAESAGGISTICO

Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, come individuati con appositi decreti istitutivi, è consentito installare impianti fotovoltaici sulle falde delle coperture inclinate d'immobili e manufatti. I pannelli fotovoltaici dovranno essere disposti in modo da formare figure geometriche regolari mentre l'impianto dovrà essere architettonicamente integrato. E' fatto divieto di posizionare pannelli sulle facciate degli immobili e manufatti. Eventuali strutture di acciaio dovranno essere verniciate in tinta scura.

Altresì è consentita la loro installazione qualora:

- Siano posizionati su coperture piane in modo che non siano visibili dalle aree esterne;
- Siano all'uopo oggetto di delimitazione con schermatura (muro di perimetro, orlatura, muro di confine, muretto atticale).

Art.4

SONO ESCLUSE LE INSTALLAZIONI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

- su edifici assoggettati a regime di protezione vincolistica e/o urbanistica;
- su edifici vincolati quali Beni architettonici o artistici e su edifici ricadenti nell'ambito di contesti monumentali ai sensi degli artt. 12, 13, 136 e 152 del D. Lgs. 42/2004; per questi ultimi è possibile

realizzare impianti fotovoltaici su terrazzi secondo quanto enunciato per gli immobili previsti nelle zone con vincolo paesaggistico e che comunque non compromettano l'integrità del manufatto;

- su edifici ricadenti nelle zone "A" e "B" di parchi e riserve;
- su pensiline e/o strutture mobili sopraelevate nelle zone soggette a tutela paesaggistica.

Art 5

PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Per la realizzazione dell'impianto, il proprietario dell'immobile o la Ditta concessionaria dovrà richiedere a quest'Ente l'autorizzazione o presentare apposita D.I.A. Non è prevista la semplice comunicazione per l'inizio dei lavori.

Per i pannelli da autorizzare nel centro storico non sarà richiesto il parere della U.O.b.VI della Soprintendenza di Siracusa facendo riferimento alla Circolare prot. gen. n.60522 del 20/09/2010, dell'Assessorato Reg.le dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana e ai diversi pareri di rinvio prima citati.

Per i pannelli da autorizzare in zona d'interesse paesaggistico dovrà essere richiesto il parere della U.O.b. VII della Soprintendenza di Siracusa che ordinariamente emette.

Per richiedere l'autorizzazione o trasmettere la D.I.A. occorrerà presentare al comune la seguente documentazione:

1. Domanda in carta legale, firmata dal proprietario, contenente nome, cognome e domicilio del proprietario oppure estremi della Ditta concessionaria;
2. Titolo di proprietà del fabbricato;
3. Relazione tecnico illustrativa con riferimento all'impianto da realizzare, alla conformità dell'immobile e precedente concessione o licenza edilizia;
4. Disegni e particolari costruttivi dell'impianto come planimetrie, pianta copertura, sezione, corografia zona, visione tridimensionale dell'immobile (prima e dopo i lavori);
5. Versamento diritti di segreteria;
6. Parere Soprintendenza (solo nei casi di zone vincolate ai fini paesaggistici);
7. Copia della deliberazione nel caso di Condominio;
8. Relazione tecnica asseverata nei casi in cui è prevista la D.I.A. (con allegata la documentazione di cui sopra).

Tutti gli elaborati dovranno essere timbrati e firmati da un tecnico abilitato.

Art.6

ALTRE DISPOSIZIONI

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle

persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Il Regolamento sarà pubblicato sul sito internet dell'Ente e all'albo pretorio comunale on-line. Altresì copia del presente Regolamento sarà trasmesso alle consorelle U.O.b. della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Siracusa.

Le norme del presente Regolamento s'intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali senza formalità alcuna.

Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento, gli appartenenti alla Polizia Municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono gli impianti o lavori.

Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite dalla L. n.47/85 e dalla L.R. n.37/85, e ai sensi del D. Lgs 42/2004.

Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.

Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Il presente regolamento entra in vigore il sedicesimo giorno dopo la pubblicazione dello stesso all'albo pretorio comunale on-line.

Titolo: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE SU IMMOBILI PRIVATI DI IMPIANTI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI DI POTENZA DI 3 Kwp PER UNITA' IMMOBILIARE.

Regolamento costituito da n.6 articoli.

Pagine numero 8 (otto) compreso la copertina.

Predisposto dal:

Geometra Capo Giuseppe Carpinteri < 1963 >

Responsabile del III° Settore - Tecnico

Interno tel: 0931-540235 – fax 0931-540207

e-mail: giuseppe.carpinteri63@virgilio.it

g.carpinteri@comune.canicattinibagni.sr.it

Comune di Canicattini Bagni (SR)

Via XX Settembre, 42 (Cap. 96010)

Telefono 0931-540111 Fax 0931-540207



Canicattini Bagni, Novembre 2012.